



banca popolare di spoleto spa

FIA PRESTIMPRESA

aggiornato al : 8 gennaio 2010

(redatto ai sensi della delibera CICR del 04.03.2003 e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 27.07.2003)

FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO A M/L TERMINE NON IPOTECARIO "PRESTIMPRESA"

SEZIONE I – INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A. - Società per Azioni.

Sede legale e sede amministrativa Piazza Pianciani, 5 - 06049 Spoleto (PG).

Indirizzo telematico WWW.BPSPOLETO.IT **Codice ABI:** 05704.2

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia N. 5134.2

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia (Tribunale di Spoleto) N. 2346

C.C.I.A.A. di Perugia n. 170173 - Cod. Fiscale e Partita Iva 01959720549

Gruppo bancario di appartenenza e relativo numero di iscrizione all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia La Banca non appartiene ad alcun Gruppo bancario.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 D. Lgs. n. 58/1998. Ammontare del capitale sociale **Euro 84.487.861,48 i.v.**

SEZIONE II – CARATTERISTICHE E PRINCIPALI RISCHI (generici e specifici)

Il finanziamento consiste nel trasferimento di una somma di denaro da un soggetto (mutuante) ad un altro soggetto (mutuatario), con assunzione da parte del mutuatario dell'obbligo di restituire al mutuante altrettanto denaro. Il contratto di finanziamento si perfeziona con la consegna del denaro prestato al mutuatario, che ne diviene il proprietario.

La rata rappresenta una delle parti in cui viene divisa la quantità di interessi e di capitale dovuti, in ragione di intervalli determinati e per lo più uguali nel tempo: rate mensili, trimestrali, semestrali. Il puntuale pagamento della rata assume grande importanza nella vita del finanziamento, perché il ritardato o il mancato pagamento fa scattare l'applicazione degli "interessi di mora".

La misura degli interessi è determinata dalle parti.

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il finanziamento sia a tasso fisso, per il tasso variabile la rata si adegua al fluttuare dei tassi di mercato.

SEZIONE III - CONDIZIONI ECONOMICHE

CONDIZIONI DI TASSO nominale annuo (nei limiti previsti dalla Legge 7 MARZO 1996, N. 108 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USURA)

" mutui a TASSO VARIABILE indicizzati aEURIBOR 1 mese + max .4,50%

" mutui a TASSO VARIABILE indicizzati aEURIBOR 3 mesi + max. 4,50%

" mutui a TASSO VARIABILE indicizzati aEURIBOR 6 mesi + max. 4,50%

Euribor 360 media % mese precedente (1 mese, 3 mesi, 6 mesi in funzione della durata del finanziamento) arrotondato allo 0,05% superiore

" mutui a TASSO FISSO.....IRS5Y + max. 4%

Il tasso fisso determinato al momento della stipula in base al valore dell'IRS (maggiorato dello spread indicato) rimane costante per tutta la durata del finanziamento

tasso di mora.....tasso applicato + 4% max
nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge n. 108 /96

Per il calcolo delle competenze si fa riferimento all'anno civile.

DURATA minima 6 mesi, massima 5 anni

RATEIZZAZIONE minima mensile, massima annuale

CONDIZIONI DI SPESA / COMMISSIONI

Rimborso spese di istruzione (una tantum).....2,0% del capitale mutuato

Tassa erariale (ordinaria) o imposta sostitutiva.....nessuna

Commissione di incasso per singola rataEuro 1,55

Spesa per invio comunicazioni varieEuro 1,55

Spesa per invio 2° 3° sollecito.....Euro 2,60

Spesa per certificazione interessi

" " impresa richiedente.....Euro 36,15

" società di revisione	Euro 113,62
Commissione per estinzione anticipata.....	2,00% del debito residuo
Commissione di rinegoziazione mutuo.....	1,50% del debito residuo
" da un minimo di	Euro 258,23
" fino ad un massimo di	Euro 1.291,14
Spese di frazionamento dell'importo del mutuo.....	non esiste frazionamento
Compenso per rilascio consensi a cancellazioni, restrizioni	
" riduzioni e postergazioni ipotecarie	nessuno
Recupero eventuali costi per visure ipocatastali	Minimo Euro 24,50 + Euro 6,00 per ogni nota (importo soggetto a IVA del 20%)

Imposte e bolli a carico del cliente

Tempi di messa a disposizione della somma:

Qualora l'erogazione non avvenga contestualmente alla stipula del contratto, è riservata alla Banca mutuante la facoltà di decidere e fissare la data delle erogazioni del mutuo in relazione all'andamento del mercato finanziario, nonostante l'adempimento da parte del mutuatario delle condizioni convenute in contratto. Salvo quanto precede, la richiesta di erogazione dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla stipula dell'operazione.

*** ESEMPI DI CALCOLO RATA ***

# mutuo di Euro 5.000 durata 5 anni tasso fisso (IRS 5Y + 4) = 6,81%		
- 60 rate mensili, importo rata	Euro 98,56	ISC 8,65%
# mutuo di Euro 5.000 durata 5 anni tasso variabile (EUR 6 M + 4,15)		
- 60 rate mensili, importo rata	Euro 95,12	tax ingresso 5,15% ISC 6,87%

RILEVAZIONE DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE DEI TASSI

Euribor 360 media % 1 mese	0,50%	gennaio 2010
Euribor 360 media % 3 mesi	0,75%	gennaio 2010
Euribor 360 media % 6 mesi	1,00%	gennaio 2010
<i>(i tassi Euribor sono arrotondati ai cinque centesimi superiori)</i>		
IRS 5anni	2,81%	gennaio 2010

Per ulteriori durate richiedere allo sportello i relativi piani d'ammortamento

LEGENDA DEI PRINCIPALI TERMINI

Accollo:	è un contratto tra la parte finanziata ed un terzo, con il quale quest'ultimo assume a suo carico l'obbligo di pagare alla Banca il debito residuo del finanziamento.
Ammortamento:	è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Estinzione anticipata:	(totale o parziale): è la facoltà concessa alla parte finanziata di restituire anticipatamente, in tutto o in parte, la somma ricevuta in prestito
Euribor 360:	(Euro Interbank Offered Rate): è il tasso interbancario rilevato dall'Associazione Tesorieri Istituzioni Creditizie (A.T.I.C) e pubblicato il giorno successivo su "Il Sole 24 Ore" che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà, tempo per tempo, il finanziamento.
IRS:	Interest Rate Swap è il tasso interbancario rilevato dall'Associazione Tesorieri Istituzioni Creditizie (A.T.I.C) e pubblicato il giorno successivo su "Il Sole 24 Ore" che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento.
Eventi socio-politici:	rischio ai fini assicurativi contro i danni recati in occasioni di sciopero, sommossa, tumulto, o per atti dolosi e vandalici, ecc..
Foro competente:	Giudice competente a decidere su una determinata causa.
Parte finanziata:	soggetto intestatario del finanziamento concesso dalla Banca.
Interessi di mora:	tasso di interesse, a carico della parte finanziata, maggiorato rispetto al tasso che regola, tempo per tempo, il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste, senza capitalizzazione periodica.
ISC:	Indicatore Sintetico di Costo: (ex TAEG) costo totale del credito a carico della parte finanziata espresso in percentuale annua del credito concesso; comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
Piano di rientro:	è il piano di rimborso del finanziamento con la determinazione della composizione delle quote capitale e delle quote interessi.
Programma di investimento:	programma di spesa a fronte del quale è stato concesso il finanziamento.

Rata:	pagamento che la parte finanziata effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla Banca per il finanziamento.
Risoluzione:	scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale la parte finanziata ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito.
Soglia usura:	tasso effettivo globale medio applicato dal sistema bancario comunicato dalla Banca d'Italia ed aumentato del 50%.
Spread	maggiorazione applicata al parametro di riferimento per determinare il tasso di interesse complessivo da corrispondere.
Surrogazione:	Sostituzione del terzo, che estingue totalmente o parzialmente un debito altrui, nella posizione giuridica del creditore soddisfatto, limitatamente al credito estinto.
Tasso nominale annuo posticipato:	ammontare nominale del tasso di interesse debitore a carico della parte finanziata rapportato ad anno, con pagamento posticipato degli interessi.
Tasso variabile:	il tasso di interesse viene determinato per ogni rata in base al parametro concordato, soggetto a variabilità.
Tasso fisso:	il tasso di interesse viene determinato all'inizio del prestito e rimane costante per tutta la durata del finanziamento.
Valuta:	periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi: si intende cioè il giorno in cui cominciano a maturare gli interessi attivi e passivi di un'operazione bancaria.

SEZIONE IV – CLAUSOLE CONTRATTUALI

NORME CHE DISCIPLINANO IL PRESTIMPRESA

Art 3 – Nel caso in cui il finanziamento sia regolato a tasso variabile, ad ogni variazione in più o in meno dell'indicatore finanziario assunto quale parametro, il tasso di interesse varierà nella stessa misura e dalla stessa data.

Al verificarsi di variazioni come sopra specificato, sarà computata una nuova rata al nuovo tasso di interesse calcolata sul residuo debito alla data di variazione dell'indicatore assunto quale parametro per il periodo di ammortamento residuo.

Art 5 – La Banca può richiedere, a mezzo lettera raccomandata a.r., l'immediato rimborso del residuo credito per capitale, interessi, anche di mora nella misura indicata in contratto, spese ed accessori tutti, anche prima della scadenza, qualora:

- non venga effettuato il puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso;
- risulti che il mutuatario o l'eventuale garante abbia fornito dati non aderenti alla realtà o abbia tralasciato di comunicarne la modifica;
- sopravvenga il decesso del mutuatario o dell'eventuale garante salvo che la Banca si accordi con gli eredi per la prosecuzione della rateizzazione.

Fermo restando quanto precede, è comunque riconosciuta senza possibilità di eccezione da parte dei debitori, la piena facoltà della Banca di chiedere in qualsiasi momento l'immediato e totale rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora nella misura indicata in contratto, spese ed accessori tutti.

Art 7 – La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche che regolano il rapporto, rispettando in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, secondo comma, decr. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

Art 10 – Per ogni controversia tra il mutuatario e la Banca, in dipendenza del contratto di finanziamento, il Foro esclusivamente competente è quello nella cui giurisdizione trovasi lo Sportello presso il quale si è conclusa l'operazione di finanziamento.

PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

QUESTA BANCA ADERISCE ALL'ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO RECLAMI ED AL CONCILIATORE BANCARIO – ASSOCIAZIONE PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE BANCARIE, FINANZIARIE E SOCIETARIE – ADR, CHE METTE A DISPOSIZIONE PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVE ALLA GIUSTIZIA ORDINARIA.

1) UFFICIO RECLAMI DELLA BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.

LA PROCEDURA È GRATUITA, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'ufficio reclami.

OGNI CLIENTE può rivolgersi all'UFFICIO RECLAMI della Banca, ENTRO DUE ANNI da quando l'operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta.

L'Ufficio Reclami, qualunque materia tratti il reclamo, evade la richiesta entro i termini di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Se l'Ufficio Reclami della Banca dà ragione al Cliente, lo stesso deve comunicare i tempi tecnici entro i quali la Banca si impegna a provvedere. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento resta ferma la facoltà del cliente di devolvere ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, istituita ai sensi dell'art. 27, co. 1 e 2, della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, in conformità al relativo regolamento attuativo della Consob.

2) OMBUDSMAN-GIURI BANCARIO

Il Cliente – QUALORA SIA RIMASTO INSODDISFATTO DAL RICORSO ALL'UFFICIO RECLAMI (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) – può presentare un ricorso all'OMBUDSMAN – GIURÌ BANCARIO, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186 ROMA.

IL SERVIZIO OFFRE UNA **PROCEDURA GRATUITA**, salve le spese relative alla corrispondenza inviata ALL'OMBUDSMAN - GIURÌ BANCARIO, DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CHE SI CONCLUDE CON UNA DECISIONE EMESSA DA UN COLLEGIO GIUDICANTE. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCI A RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO. www.conciliatorebancario.it

IL RICORSO ALL'OMBUDSMAN - GIURÌ BANCARIO va presentato ENTRO UN ANNO dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della Banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman - Giurì Bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla Banca sia al Cliente.

Le CONTROVERSIE per cui è competente l'Ombudsman - Giurì Bancario sono quelle di valore fino a € 50.000,00 (prescindendo dall'importo dell'operazione). La decisione viene adottata entro termini prestabiliti indicati nel regolamento. La decisione, motivata, viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante per la banca. I termini possono essere prolungati fino a 120 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione al ricorrente.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman - Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione.

Foro competente: la Banca ha ommesso di indicare l'autorità giudiziaria competente per territorio in relazione alle controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto. Conseguentemente, in tale ipotesi, le parti adiranno il foro competente per territorio secondo le ordinarie norme del codice di procedura civile.

DA COMPILARE PER L'OFFERTA FUORI SEDE

OFFERTA FUORI SEDE:		
per la Banca Popolare di Spoleto SpA		
Cognome nome del Soggetto _____	<input type="checkbox"/> Dipendente Banca	<input type="checkbox"/> Promotore finanziario
Estremi dell'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari _____		
Oneri aggiuntivi derivanti dalla modalità di offerta "fuori sede": nessuno		
Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato _____		
Per il cliente		
Il sottoscritto.....		
dichiara di aver ricevuto copia del presente modulo dal soggetto sopra indicato		
Data	Firma	